

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Giurisprudenza

Le accise sulle merci clandestine si versano nello Stato destinatario

10 Marzo 2015

Sigarette dall'Ungheria al Regno Unito, passando per l'Austria, senza documento di accompagnamento: contrabbandiere comunitario sì, ma evasore no, almeno non a Vienna



Alla Corte di giustizia europea è stata presentata una domanda riguardante una controversia sollevata da un autotrasportatore che vedeva assoggettarsi ad accise, dall'ufficio doganale di Vienna, i prodotti del tabacco da lui stesso trasportati. Dal punto di vista normativo, la richiesta di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 92/12/Cee del 25 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, in materia di regime generale su detenzione, circolazione e controlli sui prodotti soggetti ad accisa.

Il procedimento principale

Nel periodo primavera-autunno 2005, la parte ricorrente, su richiesta di una persona stabilita in Austria, trasportava un carico di sigarette dall'Ungheria al Regno Unito. Sigarette, però, introdotte di contrabbando da ignoti nel territorio doganale comunitario che, nell'essere trasportate, transitavano in territorio austriaco.

Le stesse sigarette venivano sequestrate dalle autorità britanniche, mentre, per altro, con apposita decisione dell'ufficio doganale di Vienna, venivano assoggettate all'imposta sul tabacco, in capo all'autotrasportatore, per essere state ricevute e introdotte nel territorio austriaco.

Questa decisione, però, veniva impugnata in virtù del fatto che l'autotrasportatore non avesse

ruolo nell'organizzazione dedita al contrabbando né tanto meno avesse la disponibilità della merce.

La decisione veniva comunque confermata, in quanto l'autotrasportatore, in primo luogo, era al corrente dell'irregolarità del trasporto e, in secondo luogo, deteneva la merce - per fini commerciali - nel territorio di giurisdizione tributaria austriaca, tanto da essere considerato debitore di imposta.

Con successivo ricorso di annullamento, invece, veniva sottolineato che la norma di riferimento contempla che i prodotti soggetti ad accisa, detenuti a scopi commerciali, debbano essere tassati nello Stato membro di destinazione.

Il giudice del rinvio, ritenendo che il rilievo sui prodotti immessi illegalmente in commercio in uno Stato membro, diverso da quello del quale essi portavano il contrassegno fiscale, debba essere collocato nel contesto dei fatti all'origine della controversia. Ecco che allora il giudice stesso decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione interpretativa dinanzi alla Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, alla luce della normativa di cui alla fattispecie principale, nel caso di merci soggette ad accisa introdotte clandestinamente nel territorio di uno Stato membro, dove le stesse vengano scoperte e trasportate, senza il dovuto documento di accompagnamento, a destinazione di un altro Stato membro, l'assoggettamento ad accisa sia da effettuarsi nello Stato di transito a carico dell'autotrasportatore o nel Paese di destinazione delle stesse.

Sulla questione pregiudiziale

In via preliminare, sottolineano i togati europei, l'interpretazione della normativa di cui alla fattispecie in oggetto, è nel senso di stabilire come la riscossione delle accise sui prodotti si effettua nello Stato membro nel cui territorio gli stessi sono destinati a essere consumati.

Con riferimento alla normativa sull'applicazione delle accise, la previsione di cui sopra non si applica nel caso di transito di merci di contrabbando scoperte nello Stato di passaggio, ma giunte nello Stato di destinazione. Unica eccezione è quella del caso di prodotti detenuti a fini non commerciali nello Stato membro di partenza. In tale circostanza le accise si applicano in detto Stato.

Diversamente, si avrebbe un'interpretazione del diritto dell'Unione che avvantaggia comportamenti di abuso e di frode, qualora fosse consentito l'assoggettamento ad accisa, in ogni Stato membro di transito, di prodotti e merci trasportati irregolarmente.

Pertanto, in una situazione come quella di cui alla fattispecie principale, l'accisa diviene esigibile

nello Stato membro di destinazione dove i prodotti sono effettivamente immessi al consumo.

La pronuncia

I giudici della sesta sezione della Corte di giustizia sono stati chiamati a interpretare la normativa di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e articolo 9, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 92/12/Cee del 25 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, in materia di regime generale su detenzione, circolazione e controlli di prodotti soggetti ad accisa.

A conclusione delle loro argomentazioni, gli stessi si sono espressi sentenziando come alla luce della richiamata normativa, merci soggette ad accisa, ma introdotte clandestinamente, come quelle di cui alla fattispecie principale, prive del documento di accompagnamento, non devono essere tassate nel territorio dello Stato di transito - nel quale, peraltro, vengono scoperte - bensì nello Stato di destinazione delle merci contrabbandate.

Data della sentenza

5 marzo 2015

Numero della causa

C-175/14

Nome delle parti

- Ralph Prankl

contro

- Zollamt Wien

di

Andrea De Angelis

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/accise-sulle-merci-clandestine-si-versano-nello-stato-destinatario>